



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 – 2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo delle previsioni delle



sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l’accesso allo strumento agevolativo;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo regolamento;

Visto il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) n. 2015/1017;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all’articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota



LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*” del richiamato PNRR che, nell’ambito della Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, prevede investimenti per lo “*Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione*” (Investimento 5) volti, tra l’altro, a sostenere il settore delle “*Rinnovabili e batterie*” (Investimento 5.1);

Considerato che la misura M2C2 - Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” con una dotazione di 1.000 milioni di euro mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: 5.1.1) Tecnologia PV (*PhotoVoltaics*) per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2025, l’incremento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; 5.1.2) Industria eolica; 5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre 2024 una produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l’importo di euro 1.000.000.000,00 per l’attuazione del richiamato Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*”, di cui euro 400.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.1 “*Tecnologia PV*”, euro 100.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.2 “*Industria eolica*” ed euro 500.000.000,00 per il sub-investimento 5.1.3 “*Settore batterie*”;

Considerato che il punto 7 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che “*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e



di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

Visto l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera gggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto l’articolo 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che stabilisce che le amministrazioni titolari degli interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi medesimi, “*almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell’economia e delle finanze, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 33, del Ministero dell’economia e delle finanze, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR -*



addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Vista la circolare del 21 giugno 2022 n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;*

Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell’economia e delle finanze, *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;*

Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell’economia e delle finanze, *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;*

Vista la circolare dell’11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell’economia e delle finanze, *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;*

Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell’economia e delle finanze, *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;*

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico 28 marzo 2022, n. 120820, *“Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR”;*

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”* e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13 recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, ed in particolare il Titolo II con il quale è stato disposto in merito all’applicabilità allo strumento dei Contratti di sviluppo, subordinatamente all’approvazione di un regime di aiuti da parte della Commissione europea, delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022 con la quale è stato approvato, a valere sulla richiamata sezione 3.13 del Quadro temporaneo, il regime di aiuti *“Investimenti in favore di una ripresa sostenibile”* (SA.102702 (2022/N)) applicabile ai Contratti di sviluppo;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 423/04 del 7 novembre 2023, che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 prorogando, in particolare, la validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2022, n. 63, con il quale sono state fornite le direttive necessarie a consentire l’attuazione, tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui al richiamato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,



dell'Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” del PNRR e che prevede, altresì, che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura e chiusura dello sportello agevolativo dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti con quanto definito nel decreto medesimo;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 marzo 2022, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, con il quale, in attuazione del precitato decreto 27 gennaio 2022, sono stati definiti a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 11 luglio 2022 i termini per la presentazione delle istanze di accesso allo sportello agevolativo relativo all'Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” del PNRR e sono state fornite ulteriori precisazioni per la corretta attuazione del medesimo investimento;

Considerato che i fabbisogni connessi alle istanze presentate nell'ambito del predetto sportello sono risultati inferiori alla dotazione finanziaria disponibile e che, in particolare, residuano risorse, al lordo dei compensi spettanti all'Agenzia, pari ad euro 142.204.677,55 per il sub-investimento 5.1.1 “*Tecnologia PV*”, euro 58.473.985,71 per il sub-investimento 5.1.2 “*Industria eolica*” ed euro 157.573.143,88 per il sub-investimento 5.1.3 “*Settore batterie*”;

Ritenuto opportuno, al fine di perseguire il pieno impiego delle risorse dell'Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” del PNRR, definire la riapertura dei termini per la presentazione di istanze di Contratto di sviluppo concernenti programmi di sviluppo coerenti con le finalità definite dai richiamati decreti 27 gennaio 2022 e 25 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni)

1. A partire dalle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 28 febbraio 2023 sarà possibile presentare domanda di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità dell'Investimento 5.1, sub-investimenti 5.1.1 “*Tecnologia PV*”, 5.1.2 “*Industria eolica*”, e 5.1.3 “*Settore batterie*” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, sono disponibili risorse finanziarie complessivamente pari a euro 358.251.807,14, a valere sulle risorse dell'Investimento 5.1 “*Rinnovabili e batterie*” del PNRR, così articolate:
 - a. quanto ad euro 142.204.677,55 per il sub-investimento 5.1.1 “*Tecnologia PV*”;
 - b. quanto ad euro 58.473.985,71 per il sub-investimento 5.1.2 “*Industria eolica*”;
 - c. quanto ad euro 157.573.143,88 per il sub-investimento 5.1.3 “*Settore batterie*”.
3. Al finanziamento delle medesime domande sono, altresì, destinate le risorse che dovessero



risultare inutilizzate in esito alle attività di verifica condotte dall’Agenzia sulle domande presentate nell’ambito dello sportello di cui al decreto 25 marzo 2022. Il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia aggiornano tempestivamente, nell’ambito delle competenti sezioni dei rispettivi siti internet, la dotazione finanziaria disponibile per lo sportello di cui al presente decreto.

4. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
5. I soggetti proponenti delle domande di cui al comma 1 potranno richiedere che le agevolazioni siano concesse ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022 e del regime di aiuti SA.102702 (2022/N) “*Investimenti in favore di una ripresa sostenibile*” di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022, con riferimento a programmi di sviluppo da realizzare sull’intero territorio nazionale.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Allo sportello di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022 e al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 marzo 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Con apposito avviso, dell’adozione del decreto è dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)